

Spett.li

UFFICI SCOLASTICI REGIONALI E PROVINCIALI

Regione Abruzzo
Regione Basilicata
Regione Calabria
Regione Campania
Regione Emilia-Romagna
Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Lazio
Regione Liguria
Regione Lombardia
Regione Marche
Regione Molise
Regione Piemonte
Regione Puglia
Regione Sardegna
Regione Sicilia
Regione Toscana
Regione Umbria
Regione Veneto

Loro indirizzi di Posta Elettronica Certificata

Rimini, li 30.09.2022

Oggetto: imposizione indiscriminata dell'uso di mascherine FFP2 in ambito scolastico.

Egregio/Gentilissima,

all'affacciarsi dei primi casi di positività al virus Sars-Cov-2 negli ambienti scolastici, alcuni dirigenti scolastici impongono agli studenti della classe del soggetto positivo, l'uso indiscriminato della mascherina FFP2.

Con la presente rappresentiamo quanto segue.

La nota ministeriale n. 1998 del 19 agosto 2022 afferma che le disposizioni emergenziali esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nell'anno scolastico 2022/2023.

Sede Legale

Corso d'Augusto 97
47921 Rimini (RN)
ITALIA

Corrispondenza

Casella Postale 7 | Ufficio Postale Rimini 2
47900 Rimini - ITALIA
www.comilva.org | info@comilva.org
PEC comilva@pec.it

Codice Fiscale: 91128880407

Conto Corrente Postale N. 9103203,
Intestato ad Associazione **COMILVA**

Registro Regionale Volontariato atto iscrizione provinciale n. **1233**
del 23.06.2014 | **IBAN** IT 34H07601 13200 000009103203

Con la successiva nota n. 1199 del 28 agosto 2022, il Ministero ha trasmesso il Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, per l'anno scolastico 2022 -2023 nel quale, in merito alla gestione di contatti con casi positivi, si afferma espressamente che *"non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19"*.

MANCANZA DI BASI NORMATIVE

Come rileva l'associazione ANP sul suo portale lo scorso 20 settembre (v.

<https://www.anp.it/2022/09/20/gestione-di-contatti-con-casi-positivi-a-scuola-quali-le-nuove-criticita/>)

"al momento, non sussistono disposizioni normative che consentono alle scuole di imporre a studenti e personale le regole generali della citata circolare che, peraltro, non costituisce fonte normativa. Inoltre, in caso di autosorveglianza, il Vademecum nulla dice circa l'obbligo da parte della scuola di mettere a disposizione delle persone soggette a tale misura precauzionale le FFP2. Diversamente, rispetto al personale scolastico e agli alunni a rischio, il documento esplicita la necessità che i DPI siano forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente. Le Indicazioni strategiche, però, nel trattare gli strumenti per la gestione dei contatti di caso, ritengono la disponibilità di FFP2 una delle risorse necessarie per readiness"

E conclude affermando che *"difettano le basi normative per imporre determinate misure sanitarie"*.

MANCANZA DI UN ATTO FORMALE CON VALORE LEGALE

Va rilevato, oltretutto, che **l'attività di contact tracing è svolta dalle autorità sanitarie.**

Nelle FAQ del Ministero della Salute

<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=244#18>) si legge:

"Per contact tracing (tracciamento dei contatti) si intende l'attività di ricerca e gestione dei contatti di un caso confermato COVID-19. Si tratta di un'azione di sanità pubblica essenziale per combattere l'epidemia in corso.

Identificare e gestire i contatti dei casi confermati di COVID-19 permette di individuare e isolare rapidamente gli eventuali casi secondari e interrompere così la catena di trasmissione."

Va evidenziato che lo scorso anno scolastico le famiglie hanno sempre ricevuto le disposizioni sanitarie (isolamento/quarantena) riguardanti ai loro figli dall'Azienda Sanitaria territorialmente competente, che scriveva utilizzando un indirizzo di Posta Elettronica Certificata. In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica, infatti, ricadono nell'ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che risultano incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere nei confronti di alunni e personale scolastico

Se anche si accettasse di dare applicazione alle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 *"Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19"*, tenendo conto della **cessazione dello stato di emergenza** (v. decreto-legge 24 marzo 2022), delle **disposizioni emergenziali che**

esauriscono la loro validità in ambito scolastico lo scorso 31 agosto e in mancanza di un atto formale con valore legale emesso da un'Autorità Sanitaria, ci si chiede come possa applicarsi il regime di autosorveglianza *"consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto"*.

Un simile atto esulerebbe totalmente dalle competenze del Dirigente Scolastico o di altro personale scolastico. Così come appare evidentemente paradossale l'ipotesi che il regime di autosorveglianza, in mancanza di un atto formale con valore legale, possa applicarsi per gli studenti obbligatoriamente soltanto negli ambienti scolastici durante l'orario scolastico, ma non durante il trasporto scolastico, o in palestra, in piscina, al supermercato, al cinema, ecc.

Chi può "decretare" che un alunno risulta contatto stretto di un soggetto positivo? Chi può imporre il regime di autosorveglianza? Chi può obbligare un minore a indossare per 4-5-6 ore un DPI (maschera filtrante FFP2 nel caso specifico), ben sapendo, oltretutto, che il suo utilizzo non è esente da rischi?

UTILIZZO FFP2 AL DI FUORI DELLE TIPOLOGIE DI RISCHIO INDICATE DAL FABBRICANTE

Va rilevato, altresì, che terminato il periodo di emergenza, per la validazione dei DPI è ripreso il percorso ordinario e, pertanto, le mascherine FFP2 indossabili devono possedere la marcatura CE secondo la procedura standard, ovvero rispettare i requisiti della norma tecnica UNI EN 149:2009. (v. <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/validazione-in-deroga-dpi-covid19.html>).

Secondo UNI EN 149:2009 **le maschere FFP2 sono prescritte nei luoghi di lavoro** nei quali viene superato il valore limite di esposizione occupazionale (OEL). Questo indica la concentrazione massima ammessa di polveri, fumo e aerosol nell'aria respirabile, che non causa danni alla salute. Quando questo valore viene superato, l'uso di maschere filtranti diventa obbligatorio.

Secondo le indicazioni definite della norma tecnica EN 149, le certificazioni rilasciate sotto accreditamento riguardano gli ambienti di lavoro. **Il loro utilizzo per tipologie di rischi diversi da quelli considerati dai fabbricanti**, così come il loro utilizzo al di fuori dei luoghi di lavoro, incluso quello da parte dei minori sopra i 6 anni, **è stato introdotto in casi specifici durante lo stato di emergenza.**

Rimarcando che l'utilizzo di mascherine non è esente da rischi, tutto ciò premesso, non riteniamo al momento vi siano i presupposti per imporre né per raccomandare agli studenti, a seguito di un caso di positività in classe, di indossare la mascherina FFP2, o qualsiasi altro tipo di maschera facciale. Riteniamo audace persino autorizzare gli studenti, in via discrezionale, a indossare un qualsiasi tipo di mascherina negli ambienti scolastici, se non espressamente previsto per legge o in mancanza di certificazione medica che ne attesti la necessità di utilizzo.

Rimaniamo in attesa di un gentile riscontro.

In fede,

Associazione COMILVA Odv

Il Presidente - Claudio SIMION

